



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1213 del 2015, proposto da:

D'Agostino Angelo Antonio Costruzioni s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Giuliano Berruti e Marco Antonio Monaco, legalmente domiciliato in Salerno, presso la Segreteria del T.A.R.;

*contro*

Consorzio di Bonifica dell'Ufita, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Fortunato, con domicilio eletto in Salerno, via SS. Martiri Salernitani n. 31;

*nei confronti di*

Consorzio Campale Stabile;

*per l'annullamento*

del verbale di gara n. 11 del 7.5.2015 recante l'esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara indetta dal Consorzio di Bonifica dell'Ufita per l'affidamento dei lavori di adeguamento del comprensorio irriguo Valle Calore Irpino in agro di Apice e Mirabella Eclano, della delibera prot. n. 59 del 1°6.2015, recante l'aggiudicazione definitiva dell'appalto al Consorzio Campale Stabile, di tutti gli atti connessi e presupposti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica dell'Ufita;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 il dott. Ezio Fedullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevata preliminarmente la completezza del contraddittorio, anche nei riguardi dell'impresa aggiudicataria, avendo la parte ricorrente prodotto, ai sensi dell'art. 55, comma 6, cod. proc. amm., prova della data di perfezionamento della notificazione del ricorso mediante la copia della relativa attestazione di consegna del servizio di monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste;

Rilevato, nel merito, che il disciplinare di gara (pag. 40, punto b.2) prevede espressamente, a pena di esclusione, l'obbligo per il concorrente di indicare gli "oneri complessivi per il personale e per la sicurezza intrinseca (oneri aziendali propri del concorrente)";

Evidenziato che siffatta previsione è conforme al principio di diritto recentemente sancito dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., n. 3 del 20 marzo 2015: "nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell'offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l'esclusione dell'offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara");

Rilevato che la parte ricorrente, nella compilazione dell'offerta economica, non si è adeguata alla suddetta prescrizione, avendo indicato, quale importo dei "costi della sicurezza connessi all'offerta migliorativa" (allusivi, secondo la formulazione del modello A.1, offerta economica, allegato al disciplinare di gara, ai costi della sicurezza cd. interni o aziendali, perché propri dell'offerta presentata dal singolo concorrente e modulati in relazione al rispettivo contenuto), il medesimo importo dei costi della sicurezza determinati dalla stazione appaltante (pari ad € 154.790,60),

corrispondenti evidentemente ai diversi costi della sicurezza cd. da interferenze;  
Ritenuta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione, a beneficio dell'impresa ricorrente, del cd. soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lvo n. 163/2006 (secondo cui "nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate"), ovvero del meccanismo di regolarizzazione di cui al successivo comma 1<sup>ter</sup> (a mente del quale "le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2 *bis*, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara"), non attenendo l'incompletezza posta a fondamento dell'impugnato provvedimento di esclusione ad una "dichiarazione", ma all'offerta economica dell'impresa esclusa, in relazione alla quale sono preminenti le esigenze di certezza ed univocità a presidio del celere e proficuo svolgimento del procedimento di gara, che non consentono integrazioni e/o precisazioni postume, tanto più in presenza di una univoca prescrizione della disciplina di gara concernente il contenuto dell'offerta medesima;

Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere respinto, siccome infondato;

Ritenuta la sussistenza di giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio, attesa la peculiarità dell'oggetto della controversia;..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1213/2015, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Francesco Gaudieri, Consigliere  
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/07/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)